

Regolamento Didattico generale d'Ateneo, adeguato al D.M. n. 270 emanato con D.R.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO

INDICE

- Art. 1 – Definizioni
- Art. 2 – Finalità

TITOLO I – Corsi di Studio e Strutture Didattiche

- Art. 3 – Titoli e Corsi di Studio
- Art. 4 – Le Strutture Didattiche
- Art. 5 – Commissioni Didattiche Paritetiche (Consiglio di Corso di studio)
- Art. 6 – Attivazione e Disattivazione dei Corsi di Studio
- Art. 7 – Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio
- Art. 8 – Regolamenti didattici dei Corsi di Studio
- Art. 9 – Crediti Formativi Universitari

TITOLO II – Organizzazione dell'Attività Didattica

- Art. 10 – Corso di Laurea
- Art. 11 – Corso di Laurea Magistrale
- Art. 12 – Corso di Specializzazione
- Art. 13 – Dottorato di Ricerca
- Art. 14 – Master Universitari
- Art. 15 – Scuole Superiori
- Art. 16 – Iniziative Didattiche Integrative

TITOLO III – Regolamentazione delle Attività Didattiche

- Art. 17 – Attività Didattiche
- Art. 18 – Manifesto Annuale degli Studi e Pubblicità dell'Offerta Didattica
- Art. 19 – Doveri dei Docenti
- Art. 20 – Tutela dei Diritti degli Studenti
- Art. 21 – Requisiti di Ammissione ai Corsi di studio, Preparazione Iniziale degli Studenti ed Attività Didattiche Integrative
- Art. 22 – Esami e Verifiche del Profitto
- Art. 23 – Esami Finali
- Art. 24 – Orientamento e Tutorato
- Art. 25 – Studenti Ripetenti e Fuori Corso, Interruzione degli Studi
- Art. 26 – Studenti a Tempo Parziale
- Art. 27 – Rilascio Titoli e Certificazioni

TITOLO IV – Norme Transitorie e Finali

- Art. 28 – Approvazione e Modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo
- Art. 29 – Disposizioni Transitorie

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- per Regolamento Generale sull'Autonomia, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei **di cui al D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270;**

- per Decreti ministeriali, i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive integrazioni e modifiche, e recanti la definizione delle Classi di appartenenza dei

Corsi di studio, dei relativi obiettivi formativi qualificanti, delle attività formative indispensabili per conseguirli e del numero minimo di crediti per attività formativa e per ambito disciplinare;

- per Regolamenti didattici dei Corsi di studio, i Regolamenti di cui all'art. 11, comma 2, della legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché all'art 12 del Regolamento Generale sull'Autonomia;

- per Corsi di Studio, i Corsi di Laurea, **di Laurea Magistrale**, di Specializzazione, **Corsi di Perfezionamento**, il Dottorato di Ricerca e il Master universitario;

- per titoli di studio, la Laurea, la Laurea **Magistrale**, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca e il Master universitario;

- per Classi di appartenenza dei Corsi di studio l'insieme dei Corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi del successivo art. 6 e determinati dai Decreti ministeriali;

- per Ordinamenti didattici dei Corsi di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula dei Corsi di studio;

- per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. del 23 giugno 1997, e successive integrazioni e modifiche;

- per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti ministeriali;

- per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio;

- per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità, che caratterizzano il profilo culturale e professionale e al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato;

- per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, a stage, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

- per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;

- per Regolamento per l'incentivazione dell'impegno didattico dei Professori e dei Ricercatori universitari, il Regolamento approvato dall'Ateneo secondo quanto stabilito dallo Statuto e dalle Leggi vigenti.

Articolo 2

Finalità

1. Il presente Regolamento didattico d'Ateneo, ai sensi della normativa vigente in materia di autonomia didattica degli Atenei, definisce e disciplina:

- gli ordinamenti, i regolamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di studio svolti nell'Università per il conseguimento dei titoli universitari aventi valore legale;

- le attività e i servizi didattici integrativi, di orientamento, di tutorato, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente;

- i principi generali e le direttive cui devono conformarsi i regolamenti delle strutture didattiche;

L'offerta dei servizi didattici dell'Ateneo mira alla piena integrazione delle strutture educative, formative e di ricerca scientifica della società italiana nella realtà europea; alla crescente collaborazione tra università di diverso livello territoriale nella realizzazione di un progetto formativo che deve prevedere il sostegno all'effettivo accesso ai servizi dei vari atenei da parte degli studenti; all'inserimento nel mercato del lavoro con qualificazione adeguata di quanti hanno conseguito i titoli rilasciati dall'Università.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro sono riportati in allegato al presente Regolamento e ne costituiscono parte integrante.

TITOLO I - CORSI DI STUDIO E STRUTTURE DIDATTICHE

Articolo 3

Titoli e Corsi di Studio

1. L'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro rilascia titoli di studio di Laurea (L), di Laurea **Magistrale (LM)**. Vengono inoltre rilasciati: Diploma di Specializzazione (DS), **Perfezionamento**, Dottorato di Ricerca (DR), **Master Universitario di primo livello e Master Universitario di secondo livello**. L'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro può rilasciare i titoli, di cui al presente articolo, anche sulla base di accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione inter-universitaria nazionale e internazionale.

2. La Laurea, la **Laurea magistrale**, il Diploma di specializzazione, il Dottorato di ricerca e il Master universitario sono conseguiti al termine dei rispettivi Corsi di studio.
3. **Le lauree e le lauree magistrali sono rilasciate dall'Ateneo con l'indicazione della classe ministeriale di appartenenza assicurando che la denominazione dei corsi di studio corrisponda agli obiettivi formativi degli stessi.**
4. **Tipologia, durata, numero dei crediti necessari e criteri generali per l'organizzazione strutturale dei diversi corsi di studio sono determinati dalle disposizioni normative vigenti in materia, e sono disciplinati dai relativi regolamenti didattici, in conformità con tali disposizioni.**
5. **Compete al Senato Accademico, di concerto con le strutture didattiche interessate, assumere le iniziative necessarie ad adeguare l'offerta didattica dell'Ateneo, tenendo conto dell'evoluzione dei saperi scientifici e tecnologici in ambito nazionale e internazionale e con particolare riferimento alle esigenze sociali ed alla richiesta di qualificazione professionale del territorio di appartenenza.**
6. **Il conseguimento dei titoli di studio avviene, nel rispetto di quanto disposto dalle leggi e dai decreti ministeriali in vigore, secondo le modalità previste dall'art. 27 del presente Regolamento.**
7. **A coloro che hanno conseguito la laurea, la laurea magistrale e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.**
8. **L'Ateneo può attivare, ai sensi della normativa vigente e secondo quanto previsto dal presente Regolamento, servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati al completamento della formazione richiesta dai diversi livelli e corsi di studio, nonché le altre attività didattiche formative previste.**

Articolo 4

Le Strutture Didattiche

1. Le strutture didattiche dell'Ateneo, come definite dallo Statuto, sono:

- Le Facoltà
- I Dipartimenti;
- I Corsi di Studio;
- Le Aree didattiche;
- Le Strutture Didattiche Speciali per l'erogazione di servizi didattici integrativi.

2. Le attività di ciascuna struttura didattica sono disciplinate in accordo con lo Statuto e l'apposito Regolamento Didattico.

3. Ogni struttura didattica è retta da un Consiglio, o da una Commissione, la cui composizione è determinata dallo Statuto e dal relativo Regolamento.

4. Possono essere attivate strutture didattiche inter-facoltà ed inter-ateneo, per ogni livello di corso di studio. Rientrano in tale genere di strutture didattiche sia i corsi di studio inter-facoltà, sia i corsi di studio attivati con appositi accordi, quali convenzioni o consorzi, con altri Atenei italiani ed esteri, quali Corsi di studio inter-universitari, Scuole inter-ateneo di Specializzazione (SIS), Dottorati di ricerca consorziati, Corsi di Master universitari congiunti. La gestione dei corsi di studio inter-facoltà è affidata a una commissione costituita in accordo al decreto istitutivo e nella quale sono presenti i Presidi delle Facoltà partecipanti, quella dei corsi inter-ateneo è definita nei protocolli d'intesa.

Articolo 5

Commissioni Didattiche Paritetiche (Consiglio di Corso di studio)

1. Presso ogni Struttura Didattica è istituita una Commissione didattica paritetica quale osservatorio delle attività didattiche, con il compito di proporre le iniziative atte a migliorare l'organizzazione e i risultati della didattica. Su queste basi provvede alla verifica della congruità dei contenuti dei corsi con gli obiettivi e i crediti formativi.

2. Almeno ogni tre anni la Commissione esprime parere sulla revisione dei regolamenti didattici dei Corsi di Studio e sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

3. La Commissione è presieduta dal Responsabile della Struttura Didattica. La composizione e il suo funzionamento sono disciplinati dal Regolamento di Corso di studio, garantendo la presenza paritetica di docenti e studenti, scelti in seno al Corso di studio.

Articolo 6

Attivazione e Disattivazione dei Corsi di Studio

1. Il corso di laurea deve appartenere ad una specifica classe di laurea, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del DM 270/2004 e dall'art. 1 del DM 16 marzo 2007 sulle classi di laurea. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, comma 1 del D.M. 270/04, il Senato Accademico delibera l'attivazione e la disattivazione dei Corsi di

studio. I Consigli di Facoltà propongono i corsi al Senato Accademico previa relazione favorevole del Nucleo di Valutazione d'Ateneo sentito il Consiglio di Amministrazione laddove i provvedimenti abbiano carattere oneroso.

2. Il Senato Accademico assicura la revisione triennale dell'elenco dei Corsi di Studio attivati dall'Ateneo e la verifica del conseguimento effettivo dei relativi obiettivi. Compete al Senato Accademico di assumere le iniziative necessarie ad adeguare l'offerta didattica dell'Ateneo.

3. I Corsi di studio sono articolati in classi ai sensi dei decreti ministeriali attuativi dell'art. 17, comma 95, della Legge 15/5/97 n° 127 e successive integrazioni e modificazioni, che determinano gli obiettivi formativi qualificanti comuni ai Corsi di studio appartenenti alla medesima classe. L'Università può attivare più Corsi di studio appartenenti alla medesima classe e può proporre modifiche o istituzioni di classi in conformità a quanto previsto dall'art. 4, c. 2 del DM 270/04.

Nell'ambito di un corso di laurea possono essere definiti diversi curricula. Un curriculum è professionalizzante se ha l'obiettivo di impartire conoscenze spendibili sul piano professionale subito dopo la laurea. Un curriculum professionalizzante deve assicurare comunque allo studente un'adeguata preparazione di base. Un curriculum è invece metodologico se ha l'obiettivo di impartire un'ampia preparazione scientifica di base, che trova generalmente il suo naturale completamento in una laurea magistrale. I curricula istituiti nell'ambito di uno stesso corso di laurea hanno almeno 90 CFU in comune.

4. Nel caso di disattivazioni, l'Università assicura comunque la possibilità, per gli studenti già iscritti, di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplina altresì la possibilità, per gli studenti, di optare per l'iscrizione ad altri Corsi di Studio attivati.

5. All'atto dell'istituzione di un Corso di studio l'ordinamento didattico stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi universitari in altri Corsi di Studio attivati presso l'Università nonché, sulla base di specifici accordi, presso altre Università.

6. I corsi di studio attivati sono pubblicati annualmente nel Manifesto annuale di Ateneo.

Articolo 7

Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio

1. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio sono approvati dal Senato Accademico, su proposta della Facoltà su parere conforme del Corso di studio, ed emanati dal Rettore con la procedura prevista dall'Art. 11, L. 341/90.

2. Ciascun ordinamento didattico, definisce in particolare:

- la denominazione del corso di studio, la classe di appartenenza, **gli obiettivi formativi specifici;**

- l'indicazione degli obiettivi formativi specifici del corso di studio, e con riferimento alla laurea triennale e alla **laurea magistrale; e i risultati di apprendimento attesi, formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici generali della classe di appartenenza; indicando i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento); indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;**

- l'elenco delle attività formative istituzionali con indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e la loro tipologia;

- l'assegnazione dei crediti formativi universitari alle diverse attività formative;

- **le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del D.M. 270/04 e dall'art. 21 del presente Regolamento;**

- **il numero massimo di crediti riconoscibili ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia;**

- la tipologia e le modalità formali che regolano la prova finale per il conseguimento del titolo di studio, **stabilendo se questa possa essere discussa in lingua straniera e se nella stessa lingua straniera possano essere redatti l'eventuale elaborato scritto richiesto per la laurea e la tesi.**

3. L'ordinamento didattico è accompagnato da una scheda informativa corredata di una breve sintesi del parere del Comitato regionale di Coordinamento universitario e della relazione tecnica del Nucleo di Valutazione, nonché delle motivazioni alla base della proposta di istituzione o di modifica.

4. Ciascun ordinamento didattico può disporre che il corso di studio si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento. Una pluralità di curricula può essere prevista, in particolare, nei corsi di laurea magistrale, al fine di favorire l'ammissione di laureati provenienti da più corsi di laurea, anche afferenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio. All'articolazione in curricula deve in ogni caso corrispondere un'ampia base comune in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza culturale nei laureati di primo o secondo livello di una stessa classe.

Articolo 8

Regolamenti didattici dei Corsi di studio

1. L'Università progetta e adegua i propri corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, e assicura adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi. Ogni iniziativa didattica è disciplinata ai sensi dell'art. 12 del D.M. 270/2004, da un regolamento didattico di corso di studio che specifica gli aspetti organizzativi del corso stesso. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio sono approvati dal Senato Accademico, su proposta dell'Organo didattico del Corso di studio, e sono emanati dal Rettore.

2. Ciascun Regolamento Didattico dei corsi di laurea e di laurea magistrale indica:

- le modalità di articolazione degli insegnamenti e delle altre attività formative;
- **gli obiettivi formativi specifici**, il riconoscimento e l'assegnazione di crediti formativi universitari, in relazione anche alla possibilità di trasferimento di essi in ambito internazionale;
- le eventuali propedeuticità di ogni attività formativa;
- i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione e approvazione dei curricula individuali;
- le conoscenze indispensabili richieste per l'accesso e le modalità di verifica delle stesse **per le lauree**;
- le modalità di assolvimento del debito formativo **per le lauree**;
- la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, quelle degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
- le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
- l'eventuale numero minimo di crediti da acquisire per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;
- le forme di tutorato;
- le modalità di frequenza per gli studenti a tempo parziale, prevedendo, eventualmente, forme di supporto didattico integrativo;
- le modalità di individuazione, per una specifica attività, della struttura o della persona che ne assume la responsabilità.

- le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio

3. Il Regolamento Didattico di ciascun corso di laurea magistrale indica, inoltre, i requisiti curriculari richiesti per l'accesso e le modalità di verifiche della personale preparazione.

Articolo 9

Crediti Formativi Universitari

1. I crediti sono la misura dell'impegno complessivo, comprensivo dell'attività didattica assistita e dell'impegno personale, richiesto allo studente per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle attività formative del Corso di studio.

2. Ciascun credito formativo dei corsi di laurea e di laurea magistrale corrisponde a 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di essi (e comunque non inferiore al 50 %) siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.

3. I crediti attribuiti a ciascuna attività formativa vengono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame, o di altra forma di verifica del profitto, secondo quanto stabilito dal regolamento del Corso di studio.

4. Il numero dei crediti che lo studente deve conseguire in un certo periodo per la prosecuzione degli studi viene stabilito dai regolamenti dei Corsi di studio, i quali possono prevedere forme di verifica dei crediti acquisiti per valutarne la non obsolescenza.

5. Lo studente a tempo pieno che non abbia conseguito almeno 30 crediti al I anno del Corso di Laurea, 70 al II e 120 al III si iscrive come ripetente nell'anno corrispondente. Lo studente, che non abbia conseguito almeno 210 crediti al I anno e 250 al II anno della Laurea magistrale, si iscrive come ripetente nell'anno corrispondente. L'iscrizione al IV anno dei corsi di laurea magistrale, che non presuppongono il conseguimento di una laurea triennale, richiede l'avvenuto conseguimento di 180 crediti.

6. L'Ateneo, nei casi previsti dall'art. 6 comma 2 dal D.M. 270/04, verifica l'adeguatezza dei crediti precedentemente conseguiti ai fini dell'ammissione al Corso di Laurea magistrale.

7. La quantità media di lavoro di apprendimento dello studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissato in 60 crediti per anno. Gli ordinamenti didattici e i piani di studio devono essere costruiti su tale valore definito dall'art. 5 del D.M. 270/2004. Lo studente a tempo parziale, limitatamente agli anni in cui risulta iscritto come tale, può conseguire i crediti previsti dal precedente comma 5, nel numero di anni stabilito dalla Struttura didattica competente.

8. Le Strutture didattiche competenti valutano la non obsolescenza dei crediti acquisiti dallo studente sospeso che intende riprendere gli studi e indica a quale anno di corso deve iscriversi.
9. Nel caso di trasferimenti o passaggi di corso o di facoltà, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro corso di studi di Ateneo ovvero nello stesso o in altro corso di studio di altra Università, anche estera, compete al corso di studi di destinazione, che valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'Ordinamento e indica a quale anno di corso lo studente deve iscriversi, fatto salvo per i trasferimenti effettuati nel primo anno di corso. In ogni caso, lo studente che intenda trasferirsi da altra sede presso l'Ateneo di Catanzaro, dovrà aver conseguito almeno 30 crediti su 180 per la laurea ovvero 210 crediti su 300 per la **laurea magistrale**. **Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea o laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.**
10. I Regolamenti dei corsi di studio prevedono i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, sulla base e nel rispetto dei protocolli d'intesa tra l'Ateneo e gli Organismi interessati.
11. Lo studente può essere autorizzato a frequentare insegnamenti riferiti a specifici Corsi di studio presso altre Università anche estere. Tali crediti sono riconosciuti per il proseguimento della carriera universitaria in Italia.
12. Ai fini del conseguimento dei titoli di diverso livello possono essere riconosciuti in termini di crediti, periodi di attività e/o esperienze lavorative, debitamente certificati o accertati, maturati al di fuori dei percorsi formativi istituzionali; il riconoscimento viene fatto dal Corso di studio e approvato dal Senato Accademico.
13. All'attività didattica formativa possono afferire studenti appartenenti a più corsi di studio.
14. Ai fini del conseguimento dei crediti attribuiti alla idoneità linguistica nella lingua inglese sono riconoscibili le certificazioni internazionali dello stesso livello o comunque rilasciati da qualificate organizzazioni pubbliche o private identificate dal Senato Accademico.
15. I regolamenti didattici dei corsi di studio dovranno prevedere l'aggiornamento periodico della congruenza tra i crediti assegnati alle attività formative e i relativi obiettivi formativi, previa acquisizione del parere delle Commissioni Didattiche Paritetiche (**Consiglio di Corso di studio**).
16. In prima attuazione, i Corsi di studio attribuiscono i crediti alle attività formative già svolte dagli studenti secondo i vecchi ordinamenti con criteri atti a favorire l'opzione per i nuovi ordinamenti.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Articolo 10

Corso di Laurea

1. Il Corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di contenuti scientifici generali, di metodologie e cultura atte a permettere la formazione permanente, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
2. Per l'iscrizione al Corso di laurea è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. La durata del Corso di laurea è di tre anni; per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti. **A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.**
3. **I corsi di laurea sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dal D.M. 16 marzo 2007 e hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali. All'atto dell'istituzione di un Corso di laurea, l'Ordinamento didattico corrispondente stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi universitari in altri Corsi di studio attivati presso l'Ateneo, nonché, sulla base di specifiche convenzioni, presso altre Università.**
4. **L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate nell'osservanza delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea.**
5. **I corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale. I corsi istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima**

dell'eventuale differenziazione dei percorsi formativi in curricula. Sono comuni le attività formative che presentano la stessa denominazione, o denominazioni dichiarate equipollenti, e che afferiscono al medesimo settore scientifico disciplinare. I diversi corsi di laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 40 crediti. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun settore scientifico disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.

6. L'Università può istituire un corso di laurea nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.

Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al terzo anno.

7. Per conseguire la laurea lo studente deve aver maturato 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua straniera, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

ATTIVITA' FORMATIVE DEI CORSI DI LAUREA

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:

- a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza del corso;
- b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
- c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
- e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua straniera oltre all'italiano;
- g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;
- h) nell'ipotesi di corsi orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali e, pertanto, all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, attività formative relative a stages e tirocini formativi presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea sono definiti ai sensi dell'art. 11 del D.M. 270/2004 e assicurano agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su di un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.

3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del primo comma, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un adeguato numero di crediti.

4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del primo comma, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 18. Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività di base e/o caratterizzanti. Qualora si ritenga di utilizzare come attività affini o integrative settori scientifico-disciplinari previsti per attività di base o caratterizzanti, di ciò si deve dare adeguata motivazione.

5. Con riferimento alle attività di cui alla lettera d) del primo comma, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12. Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.

Articolo 11

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

1. La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.

2. I corsi di laurea magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dal D.M. 16 marzo 2007 e hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

La durata normale dei corsi di laurea magistrale è di due anni.

3. I corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.

I diversi corsi di laurea magistrale afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 30 crediti. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in *curricula*, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i *curricula* dell'altro.

4. L'Università può istituire un corso di laurea magistrale nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.

Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al secondo anno.

5. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni in materia, lo studente,

comunque già in possesso di laurea, deve aver maturato 120 crediti come da ordinamento e regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

6. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali nell'ambito dell'Unione Europea non sono previsti titoli

universitari di primo livello, nonché i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.

Ai corsi a ciclo unico si accede con il diploma di scuola secondaria superiore. La loro durata normale è di cinque o sei anni.

Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo studente deve aver maturato 300 o 360 crediti, a seconda della durata del corso, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

ATTIVITA' FORMATIVE DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi formativi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:

a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza per i corsi a ciclo unico;

b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;

c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli caratterizzanti, e a quelli di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;

d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;

e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. Per conseguire la laurea magistrale è richiesta la predisposizione e presentazione di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore;

f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua straniera oltre all'italiano per i corsi a ciclo unico;

g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale assicurano agli studenti una solida preparazione nelle discipline caratterizzanti, e in quelle di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su di un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.

3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del primo comma, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea magistrale siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

4. Con riferimento alle attività di cui alla lettera c) del primo comma, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12. Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività caratterizzanti, e per le attività di base e/o caratterizzanti nel caso di classi riferite a corsi a ciclo unico. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.

5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del primo comma, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 8. Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline caratterizzanti e di base (nei corsi a ciclo unico).

Articolo 12

Corso di Specializzazione

1. Il Corso di Specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste all'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea **secondo quanto previsto dal'art. 3, comma settimo, del D.M. 270/2004.**
2. Per essere ammessi ad un corso di Specializzazione occorre essere in possesso **(almeno della Laurea) della Laurea magistrale**, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
3. Gli specifici requisiti di ammissione ad ogni corso di specializzazione e gli eventuali crediti formativi universitari, aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, sono determinati in accordo alle norme.
4. Per conseguire il Diploma di Specializzazione lo studente deve avere acquisito un numero di crediti, compreso tra 300 e 360, comprensivi di quelli già acquisiti e riconosciuti validi per l'ammissione al Corso, fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di Legge o da direttive dell'Unione Europea.
5. I Regolamenti didattici del Corso di specializzazione possono prevedere l'ammissione al primo anno del corso di specializzazione con un debito formativo limitato alla mancanza dei crediti relativi agli esami dell'ultimo anno ancora non superati del Corso di laurea o laurea magistrale e alla prova finale, da assolvere prima dell'inizio delle verifiche relative alle attività formative del corso di specializzazione.
6. **La qualità, la valutazione della medesima per l'efficienza e l'efficacia dell'attività formativa, è affidata al Nucleo di Valutazione.**

Articolo 13

Dottorato di Ricerca

1. **I Dipartimenti propongono al S.A. l'istituzione di Corsi di dottorato di ricerca** con l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso l'Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca e attività professionali di alta qualificazione. **Essi hanno una durata non inferiore a tre anni, sono organizzati sulla base di uno specifico ordinamento didattico definito dalla struttura proponente e consentono il conseguimento di un titolo avente valore legale.**
2. L'attivazione dei corsi viene disciplinata dalle leggi vigenti e da apposito Regolamento di Ateneo.
3. Il Regolamento di Ateneo prevede le modalità di riconoscimento del titolo di dottorato a livello internazionale.
4. **La qualità, la valutazione della medesima per l'efficienza e l'efficacia dell'attività formativa, è affidata al Nucleo di Valutazione.**

Articolo 14

Master Universitari

1. **Come previsto dall'art. 3, comma nono, del D.M. 270/2004**, l'Ateneo può attivare corsi di perfezionamento scientifico o di alta formazione, di formazione permanente e ricorrente e di aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea **magistrale**, alla conclusione dei quali sono rilasciati rispettivamente Master universitari di I° e II° livello.
2. Per conseguire il Master lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre quelli acquisiti per conseguire la laurea o la **laurea magistrale**.
3. L'Ateneo può istituire corsi di Master interuniversitari, in base ad accordi di cooperazione nazionale o internazionale, nonché corsi in collaborazione con Enti pubblici o privati.
4. L'attivazione dei corsi viene disciplinata dalle leggi vigenti e da apposito Regolamento di Ateneo.
5. **La qualità, la valutazione della medesima per l'efficienza e l'efficacia dell'attività formativa, è affidata al Nucleo di Valutazione.**

Articolo 15

Scuole Superiori

1. L'Ateneo può istituire, ai sensi dell'art. 33 comma 4 dello Statuto, Scuole Superiori di Alta Cultura, anche in consorzio o collaborazione con altre Università o con altri soggetti pubblici e privati sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.
2. La loro attivazione e il funzionamento sono disciplinati da apposito Regolamento di Ateneo.
3. **La qualità, la valutazione della medesima per l'efficienza e l'efficacia dell'attività formativa, è affidata al Nucleo di Valutazione.**

Articolo 16

Iniziative Didattiche Integrative

1. L'Università può organizzare, ai sensi dell'articolo 6 della legge 341/90 e dell'articolo 14 della legge 390/91, i seguenti corsi che non comportano il rilascio di un titolo avente valore legale:
 - corsi di perfezionamento;
 - corsi di aggiornamento professionale;
 - corsi di preparazione agli esami di stato e concorsi pubblici;
 - corsi di formazione permanente, ricorrente e per lavoratori;
 - corsi di aggiornamento del personale tecnico e amministrativo;
 - corsi rientranti nelle attività formative autogestite dagli studenti.
2. L'Ateneo organizza corsi di orientamento, attività didattiche propedeutiche finalizzate all'acquisizione delle competenze culturali richieste per l'ammissione ai corsi di studio e attività didattiche integrative per l'assolvimento del debito formativo.
3. Le iniziative didattiche integrative sono istituite, attivate e normate da apposito regolamento.

TITOLO III - REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Articolo 17

Attività Didattiche

1. Le attività didattiche dell'Ateneo iniziano di norma il 1° ottobre si articolano in cicli didattici.
2. Le attività didattiche possono svolgersi attraverso l'uso di mezzi telematici e informatici.
3. Le Strutture Didattiche dei corsi di studi definiscono l'articolazione temporale dei cicli didattici e la distribuzione dei corsi, prevedendo la valutazione iniziale e l'effettuazione di eventuali prove di verifica entro il mese di settembre.
4. Le Strutture Didattiche del Corso stabiliscono annualmente i calendari e gli orari delle lezioni e il calendario degli esami prima dell'inizio dell'anno accademico.
5. La Struttura didattica del Corso di studio stabilisce il calendario didattico di ciascun corso e determina la durata dei corsi d'insegnamento in relazione al numero dei crediti attribuiti, i curricula consigliati e i termini di presentazione ed approvazione di curricula individuali, gli orari delle lezioni e il calendario degli esami.
6. La Facoltà, di norma entro il 31 maggio, **coordina le attività che assicurano la massima accessibilità** da parte degli studenti all'offerta formativa al fine di acquisire crediti relativi a moduli d'insegnamenti fruibili in corsi di studio diversi da quelli nei quali lo studente è iscritto e per assicurare l'organizzazione dei corsi comuni a più corsi di studio e classi.
7. La qualità, la valutazione della medesima per l'efficienza e l'efficacia dell'attività formativa, è affidata al Nucleo di Valutazione.

Articolo 18

Manifesto Annuale degli Studi e Pubblicità dell'Offerta Didattica

1. Il Senato accademico, di norma entro il 30 giugno, approva il Manifesto annuale degli studi, che comprende:
 - gli ordinamenti dei singoli corsi di studio;
 - le modalità di accesso;
 - le modalità di immatricolazione e di iscrizione;
 - i termini delle prescrizioni e delle iscrizioni;
 - le modalità di valutazione della preparazione iniziale degli studenti;
 - le indicazioni riguardanti le tasse, i contributi e le indennità dovute dagli studenti;
 - ogni altra indicazione ritenuta utile.
2. Le Facoltà e gli Organi dei Corsi di studio per quanto di competenza, prima dell'inizio di ogni anno accademico rendono pubblici:
 - l'articolazione temporale dei cicli didattici;
 - le sedi dell'Università, nonché quelle sedi, esterne all'Università, utilizzate per lo svolgimento di attività didattiche;
 - l'elenco degli insegnamenti attivati con l'indicazione dei relativi programmi, della loro durata, della loro articolazione, della loro distribuzione fra i cicli didattici e del loro valore espresso in termini di crediti didattici;
 - l'elenco dei docenti cui sono affidati i corsi;
 - le modalità di funzionamento dei servizi di tutorato;

- il calendario degli esami di profitto conclusivi, delle altre prove di verifica e degli esami finali per il conseguimento del titolo di studio;

- ogni altra notizia prevista dai Regolamenti didattici dei corsi di studio ovvero la cui diffusione sia ritenuta utile nell'interesse del buon andamento degli studi.

3. L'Ateneo rende pubblici i Servizi universitari destinati ad agevolare il primo ingresso e l'orientamento degli studenti nel mondo universitario.

Articolo 19

Doveri dei Docenti

1. I Docenti svolgono le attività didattiche di lezioni, esercitazioni e seminariali, di orientamento e di tutorato in maniera costante e continuativa. I regolamenti didattici di Facoltà prevedono l'obbligatorietà di presenza settimanale minima dei Professori di prima e di seconda fascia e dei Ricercatori nel corso dell'anno **in relazione sia agli obblighi didattici e tutoriali, sia alla eventuale suddivisione del calendario didattico in periodi didattici.** Devono, inoltre, prevedere che un congruo numero di ore sia dedicato al ricevimento degli studenti e distribuito in maniera omogenea e continuativa nel corso dell'intero anno accademico, secondo un calendario reso pubblico.

2. L'afferenza dei Docenti ai singoli Corsi di studio, sentite le Strutture didattiche e i Docenti interessati, è deliberata dalla Facoltà.

3. Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmente le attività didattiche a lui assegnate. Una sua eventuale assenza deve essere giustificata da cause di forza maggiore e da motivi scientifici o istituzionali e tempestivamente comunicata e autorizzata dal Responsabile della Struttura didattica competente. In caso di assenza prolungata o ripetuta il Responsabile provvede alla sostituzione del Docente, nelle forme più adeguate ad assicurare la continuità del corso di insegnamento e lo svolgimento degli esami.

4. I Professori e i Ricercatori presentano all'Organismo competente del Corso di studio, entro i tempi stabiliti dai Regolamenti didattici, i contenuti delle attività didattiche, nelle varie tipologie di cui sono incaricati, e i programmi degli esami previsti, allo scopo di poterli rendere pubblici prima dell'inizio dell'anno accademico e assicurare la loro coerenza con gli obiettivi e i crediti. Sono stabiliti dal Regolamento didattico di Corso, le modalità di verifica e ogni intervento necessario per assicurare tale coerenza.

5. Ciascun Professore e ciascun Ricercatore provvede alla compilazione del Registro delle lezioni in accordo con quanto previsto dal Senato Accademico e dai Regolamenti didattici di Facoltà.

6. Ogni Professore o Ricercatore titolare di insegnamento potrà invitare esperti di riconosciuta competenza scientifica per tenere al suo posto, e in sua presenza, lezioni su argomenti specifici facenti parte del suo corso di insegnamento.

7. Per la prova finale i Professori e i Ricercatori titolari di insegnamento accettano, sulla base di criteri fissati dai Regolamenti didattici di Corso di studio, un certo numero di tesi che saranno svolte dagli studenti sotto la loro personale tutela scientifica, in qualità di relatore.

8. I Professori di prima e seconda fascia e i Ricercatori che intendono prestare a tempo parziale attività didattica retribuita o non retribuita, all'interno o all'esterno dell'Ateneo, ma al di fuori dei compiti loro assegnati in base ai Regolamenti di Facoltà cui afferiscono, devono chiederne preventivamente il nulla-osta secondo la disposizione normativa vigente in materia.

9. Il Consiglio di Facoltà, su richiesta del responsabile del corso e del coordinatore responsabile e in base a criteri predefiniti dai regolamenti di Facoltà, può nominare cultori della materia soggetti/esperti che siano in possesso da almeno due anni di laurea magistrale, ovvero di diploma di laurea ante D.M. 509/99.

Articolo 20

Tutela dei Diritti degli Studenti

1. Nella più alta istanza la tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio è di spettanza del Rettore il quale provvede a curare le modalità necessarie e ad attivare gli strumenti adeguati per il perseguimento di tale scopo.

2. Su tali istanze il Rettore provvede, sentiti i Consigli o le Commissioni delle strutture didattiche competenti.

3. I provvedimenti rettorali sulle istanze di cui al comma precedente sono definitivi.

Articolo 21

Requisiti di Ammissione ai Corsi di studio, Preparazione Iniziale degli Studenti ed Attività Didattiche Integrative

1. Le regole generali e le modalità per l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi dei corsi di studio, nonché eventuali limitazioni in materia di accesso sono indicati nella Banca-Dati dell'Offerta Formativa – OFF.F, nei Regolamenti didattici dei corsi di studio e sul bando benefici destinati agli studenti; di tali

informazioni viene data diffusione nel Manifesto generale degli studi, nonché negli altri strumenti informativi e pubblicitari adottati dall'Ateneo.

2. Eventuali limitazioni quantitative e qualitative in materia di accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale vengono deliberate dal Senato Accademico, su proposta dei competenti Consigli di Facoltà, sentiti il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio degli Studenti, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

3. Lo studente non può mai iscriversi contemporaneamente a più Università o a più corsi di studio dell'Ateneo. Se la contemporaneità venisse comunque rilevata, lo studente decade dal corso di studio cui si è iscritto successivamente alla prima iscrizione.

4. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio richiedono allo studente il possesso o l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale, definendo in modo inequivocabile le conoscenze richieste per l'accesso e determinandone le modalità di verifica.

5. Per il Corso di Laurea, la mancanza di tali pre-requisiti culturali determinati dai Regolamenti, prende il nome di debito formativo. L'assolvimento del debito formativo dovrà essere soddisfatto e verificato entro il primo anno di corso. A tale scopo le Strutture Didattiche competenti prevedono l'istituzione di idonea attività formativa, che può essere svolta anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico. Tali obblighi formativi aggiuntivi possono essere assegnati anche agli studenti dei Corsi di studio ad accesso programmato, che siano stati ammessi con una votazione inferiore ad un minimo prefissato.

6. Per l'ammissione ai Corsi di studio superiori alla Laurea **Magistrale, diversi da quelli oggetto di direttiva europea, i relativi ordinamenti didattici devono indicare in modo quantitativamente definito i crediti necessari per l'accesso, nonché i requisiti curriculari richiesti e i criteri di verifica dell'adeguata preparazione personale.**

Eventuali integrazioni curriculari devono essere realizzate prima della verifica e della adeguatezza della preparazione individuale.

7. Nel rispetto della normativa vigente in materia, l'Ateneo aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università della Unione Europea, per qualsiasi livello di corso di studio.

L'Ateneo favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai regolamenti dei programmi di cui al comma 1, fornendo altresì un supporto organizzativo e logistico agli scambi.

L'Università, con propria delibera, provvede al riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero per l'ammissione a Corsi di studio e di Dottorato di ricerca, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.

Articolo 22

Esami e Verifiche del Profitto

1. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, i Regolamenti didattici dei Corsi di studio stabiliscono il tipo di prova di esame per il superamento del corso e l'acquisizione dei crediti assegnati.

2. L'Università garantisce l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative, anche favorendo prove integrate per più insegnamenti o moduli coordinati.

In ciascun corso di studio non possono comunque essere previsti in totale più di 20 o 12 esami o verifiche del profitto rispettivamente per le lauree triennali e magistrali. Nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, di durata normale di cinque o sei anni, il numero massimo di esami è fissato rispettivamente in 30 e 36.

3. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. La Commissione può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Gli esami superati non possono essere ripetuti.

4. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso.

5. Nel caso di corsi organizzati in moduli ogni modulo potrà concludersi con una prova di esame, nell'ambito del numero globale degli esami previsti per quello specifico corso di studi, in accordo al Regolamento didattico.

6. Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.

7. Nel caso di corsi integrati e di insegnamento articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva del profitto alla fine del corso.

Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Le competenti strutture didattiche possono disciplinare modalità e limiti di accesso alle sedute al fine di consentire un ordinato svolgimento delle prove. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.

8. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Responsabile della struttura didattica competente e sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è di regola il titolare del corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione; gli altri componenti sono docenti dello stesso o di affine ambito disciplinare ovvero cultori della materia. I Cultori della materia sono nominati dai Consigli di Facoltà interessati sulla base di un regolamento emanato dal Senato Accademico. Nel caso di corsi integrati la Commissione è composta dai docenti dei corsi. La modalità di funzionamento delle Commissioni giudicatrici è regolata dal Senato Accademico.

9. **L'esito dell'esame è certificato dal Presidente della commissione con la sottoscrizione del verbale, eventualmente digitale. Il voto dell'esame viene riportato sul libretto personale dello studente, eventualmente in formato elettronico.**

Il Presidente della commissione ha l'obbligo e la responsabilità di curarne la trasmissione, previa compilazione in tutte le sue parti, sia alla Segreteria Studenti competente entro sette giorni dalla conclusione di ciascun appello d'esame.

10. **Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento con continuità. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi dovranno essere autorizzate dal Preside o da un suo delegato, secondo quanto stabilito dal Regolamento di facoltà, il quale dovrà provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data di inizio di un appello potrà essere anticipata.**

In ciascun appello lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza, in conformità al Regolamento didattico del corso di studio.

11. Il Responsabile della struttura didattica, nei casi di necessità ed urgenza o per adeguate motivazioni, può provvedere alla sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione.

Articolo 23

Esami Finali

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio disciplinano:

a) le modalità della prova, comprensiva in ogni caso di una esposizione dinanzi ad una apposita commissione;

b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante;

c) la nomina per ogni studente di un Professore o Ricercatore, titolari di un insegnamento, incaricato di seguire la preparazione dello studente alla prova finale e di relazionare in merito alla commissione.

Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito tutti i crediti universitari previsti dal Regolamento didattico, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una Lingua dell'Unione Europea, **di norma la lingua inglese**, oltre l'Italiano e fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. (*Si precisa che la conoscenza della lingua dell'Unione Europea che lo studente ha l'obbligo di avere per il conseguimento del titolo, può essere scelta solo tra quelle previste e indicate negli ordinamenti didattici dei singoli corsi di laurea*). A tal fine gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio dovranno prevedere l'acquisizione dei relativi crediti. L'Ateneo assicurerà Corsi di insegnamento, con livelli differenziati di approfondimento. L'accesso a tali Corsi è determinato dai risultati di una verifica iniziale. Le modalità di verifica della conoscenza di una delle lingue della Comunità Europea saranno stabilite dal Senato Accademico in accordo alle modalità di svolgimento dei relativi corsi. Analogamente lo studente deve dimostrare l'acquisizione di conoscenze informatiche e saranno assicurati i relativi Corsi.

2. Lo svolgimento delle prove finali è pubblico.

3. Per il conseguimento della Laurea, gli Ordinamenti didattici devono prevedere la discussione di un elaborato scritto, allo scopo di accertare il raggiungimento degli obiettivi qualificanti del Corso. (*Per conseguire la laurea di primo livello lo studente stila un elaborato scritto, **diverso da una tesi che viene elaborata per il conseguimento della laurea magistrale**, nelle modalità indicate dagli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di Laurea. Inoltre, non vi è l'obbligatorietà della supervisione da parte di un relatore, invece prevista dalla L. 270/2004 per il conseguimento della laurea magistrale.*)

4. Per il conseguimento della Laurea **magistrale** e del Dottorato di Ricerca gli Ordinamenti didattici devono prevedere l'elaborazione di una **tesi scritta**, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

Entro scadenze periodiche fissate dai Regolamenti didattici dei corsi di studio, gli studenti sottopongono ad approvazione del Consiglio di Facoltà o al Consiglio di corso di studio o di classe o interclasse, ove istituito, o ad apposita commissione, l'assegnazione dell'argomento della tesi ed il nominativo del relatore, allo scopo di consentire, mediante un aggiornato monitoraggio delle tesi assegnate:

a) la verifica dell'equa distribuzione dell'impegno didattico fra i docenti di un medesimo Consiglio;

b) l'eventuale eccessiva lunghezza dei tempi di realizzazione e l'obsolescenza di talune assegnazioni.

5. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Preside di Facoltà e sono composte secondo norme stabilite nei Regolamenti didattici, e comunque da almeno sette membri tra Professori di prima e di seconda fascia e Ricercatori. Almeno un membro della commissione deve essere un Professore di prima fascia. Il Preside può delegare a presiedere la Commissione un altro Professore di ruolo.

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Preside di Facoltà o dal Presidente del Consiglio di corso di studio o di classe o interclasse, ovvero dal Professore di prima fascia più anziano nel ruolo.

6. Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche Professori di Facoltà diverse da quelle cui sono iscritti i candidati e Professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato, entro un numero massimo stabilito dai Regolamenti didattici.

7. Nei Corsi di studio interfacoltà la Commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita da Docenti delle diverse Facoltà interessate, in percentuali definite dai Regolamenti didattici.

8. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi. **Il giudizio della commissione è insindacabile.**

Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre appelli, opportunamente distribuiti nell'anno accademico.

9. **Ai sensi dell'art. 3, comma dieci, del D.M. 270/2004, l'Ateneo può rilasciare titoli di studio anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri le cui modalità sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.**

Il conferimento del titolo di studio è comunicato pubblicamente dal Presidente della Commissione giudicatrice della prova finale.

Articolo 24

Orientamento e Tutorato

1. L'Ateneo organizza, anche in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore e con Enti pubblici e privati, attività di orientamento e tutorato rivolte:

a) agli studenti di scuola superiore per una scelta guidata degli studi;

b) agli studenti universitari di Corsi di studi per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti;

c) a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni. **L'Ateneo cura gli aspetti generali relativi alle attività di orientamento e tutorato previste dalla normativa vigente, con riferimento alla scelta della Facoltà e del corso di studio, al percorso degli studi dall'immatricolazione alla laurea, e all'accesso al mondo del lavoro degli studenti anche diversamente abili.**

2. Le attività di orientamento e tutorato sono coordinate dallo specifica Commissione di Ateneo, secondo quanto stabilito negli appositi Regolamenti.

Il coinvolgimento dei Professori di ruolo e dei Ricercatori nella realizzazione effettiva di tali attività può rientrare nell'ambito disciplinare del Regolamento per l'incentivazione. I Professori di ruolo e i Ricercatori incaricati del servizio di tutorato possono essere affiancati anche da studenti, scelti mediante un apposito bando emanato dai competenti organi di ateneo, su specifica proposta dei Consigli di Facoltà, d'intesa con i Consigli di corso di studio o di classe o interclasse, ove istituiti, secondo le modalità e nei limiti di cui all'art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e del relativo regolamento di ateneo di attuazione.

Articolo 25

Studenti Ripetenti e Fuori Corso, Interruzione degli Studi

1. Lo studente viene iscritto come ripetente, per un massimo di tre anni:

- se nell'anno accademico precedente non ha ottenuto il previsto numero minimo di crediti e di frequenze **di cui al precedente art. 9;**

- se, avendo acquisito tutti i crediti previsti per il conseguimento del titolo accademico, intende modificare il piano degli studi. *(Per esempio il caso in cui lo studente intende aggiungere nel proprio piano di studi altri crediti scegliendo di sostenere altri esami).*

Lo studente che, pur avendo ottenuto il numero minimo di crediti, intende per motivi personali ripetere l'anno ne fa motivata richiesta alla Commissione di Corso di studio. *(Per esempio il caso in cui lo studente intende recuperare tutti i crediti previsti per l'anno di iscrizione in corso senza iscriversi all'anno successivo).*

Lo studente ripetente, a meno di richieste aggiuntive di frequenza deliberata dal Corso di studio, è tenuto a frequentare le attività formative previste dal Regolamento didattico per l'anno di corso al quale viene iscritto in qualità di ripetente e ancora mancanti dal suo curriculum didattico.

2. Viene iscritto come fuori corso lo studente che non abbia acquisito entro la **durata normale** del Corso medesimo il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio;
3. Lo studente fuori corso non ha obblighi di frequenza, ma deve superare le prove mancanti alla propria carriera universitaria entro termini che vengono rigorosamente determinati dalla Commissione di corso di studio. In caso contrario le attività formative di cui egli ha usufruito si considerano non più attuali ed adeguate alla qualificazione richiesta dal Consiglio di studi frequentato. Il Consiglio del Corso di studio provvede in tali casi a determinare nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo.
4. Se non è diversamente previsto dal Manifesto degli studi, la posizione di studente fuori corso e quella di studente ripetente non danno luogo a diversi trattamenti dal punto di vista del pagamento delle tasse di iscrizione.
5. **Decadono dalla condizione di studente coloro i quali non abbiano sostenuto alcun esame per otto anni consecutivi, in ossequio a quanto previsto dall'art. 149, comma 2 del R.D. n. 1592 del 31 agosto 1933.**
6. Lo studente ha facoltà, in qualsiasi momento della propria carriera formativa, di rinunciare alla prosecuzione degli studi e chiedere una nuova immatricolazione allo stesso o ad altro corso di studi.
7. **Allo studente che abbia rinunciato agli studi intrapresi o sia incorso nella decadenza e chiedi la re immatricolazione allo stesso o ad altro corso di studio, il riconoscimento degli studi svolti e dei crediti acquisiti è subordinato ad una preventiva valutazione del Consiglio di Facoltà.**
8. **Allo studente che per comprovati motivi sia impossibilitato a frequentare un anno di corso può essere riconosciuta, su sua richiesta da presentarsi prima dell'inizio dell'anno accademico, la sospensione totale di ogni attività scolastica con conseguente esonero dell'obbligo di iscrizione. Tale sospensione non può essere reiterata.**

Articolo 26

Studenti a Tempo Parziale

1. Lo studente può richiedere di essere iscritto ad un Corso di studio con la qualifica di studente a tempo parziale in quanto studente lavoratore o comunque impossibilitato alla frequenza a tempo pieno delle attività didattiche.
2. I Regolamenti Didattici di ogni Corso di Studio possono prevedere specifiche modalità per il soddisfacimento dei crediti formativi da parte degli studenti a tempo parziale.
La frequenza è comunque obbligatoria laddove esplicitamente prescritta.
3. Lo studente a tempo parziale concorda, con la struttura didattica competente, il proprio percorso formativo; deve comunque completare il curriculum didattico entro i termini previsti.
4. La condizione di studente non a tempo pieno può essere modificata su richiesta dello studente.
5. Tasse e contributi per gli studenti a tempo parziale sono stabiliti dal Senato Accademico.

Articolo 27

Rilascio Titoli e Certificazioni

1. Gli Uffici delle Segreterie studenti rilasciano, in conformità della Legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, anche per via informatica, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle Leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 8 del RGA, gli uffici delle Segreterie studenti rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale certificato sarà formato secondo modalità definite dal Senato Accademico e potrà essere redatto, su richiesta dell'interessato, anche in lingua inglese.
3. Gli uffici delle Segreterie studenti rilasciano certificazioni relative alla carriera parziale documentata dello studente in corso di studi, secondo le medesime modalità indicate al comma precedente, previo riconoscimento degli esami fino allora sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti.

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 28

Approvazione e Modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo

1. Il presente Regolamento è approvato secondo le procedure previste dallo Statuto. Ogni successiva modifica è adottata con le medesime procedure.

2. Il Regolamento è emanato dal Rettore ed entra in vigore dall'anno accademico successivo.
3. All'entrata in vigore del Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso incompatibili.
4. Per tutto quanto non previsto nel Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative in vigore.

Articolo 29

Disposizioni Transitorie

1. L'Ateneo assicura la conclusione dei Corsi di Studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli Ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento didattico. **Trascorsi tre anni accademici dall'anno di prima attivazione dei corsi di studio, è facoltà del Senato Accademico fissare un termine entro il quale rendere obbligatorio il passaggio ai corsi di studio del nuovo ordinamento da parte degli studenti ancora iscritti secondo il vecchio ordinamento.**
2. **Le competenti strutture didattiche assicurano e disciplinano la possibilità per gli studenti di cui al comma precedente, di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea e di laurea magistrale di nuova istituzione disciplinati dalle norme del presente Regolamento che vengono considerati direttamente sostitutivi dei corsi di studio preesistenti cui gli studenti stessi sono iscritti. Ai fini di tale opzione i regolamenti didattici dei corsi di studio riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici previgenti e le carriere degli studenti già iscritti .**
3. **Le opzioni di cui al precedente comma concernenti l'iscrizione a corsi di studio considerati non direttamente sostitutivi dei corsi di studio preesistenti vengono considerate come richieste di passaggio di corso e sono disciplinate dall'art. 23.**
4. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti dalla struttura didattica competente ai fini del conseguimento della laurea di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
5. **Agli studenti iscritti ai corsi di studio già attivati all'entrata in vigore del presente Regolamento che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme del previgente Regolamento.**